



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo ha ad oggetto il reciproco riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Università dei due Paesi contraenti, elencate negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Esso assicura agli studenti iscritti alle Università elencate negli Allegati il diritto di trasferirsi da un ateneo di una parte contraente ad un ateneo dell'altra e di proseguire gli studi in un'Università del Paese *partner* dopo aver completato il primo livello di studi nel Paese d'origine.

L'Accordo consente quindi agli studenti iscritti in una delle Università citate negli Allegati di completare il loro percorso accademico e conseguire il relativo titolo in un'Università del Paese *partner*.

L'Accordo si inserisce nel più generale quadro di ottime relazioni internazionali esistenti tra i due Paesi, che si caratterizzano non solo per le molte affinità dovute alla comune storia e alla contiguità territoriale, ma anche per gli eccellenti rapporti instaurati in molteplici settori.

RELAZIONE TECNICA

Dalla formulazione dell'Accordo non si evincono oneri finanziari a carico dello Stato.

Tutte le attività connesse all'applicazione dell'Accordo, infatti, rientrano nelle competenze attribuite agli uffici e verranno svolte con le risorse esistenti a legislazione vigente.

Il presente provvedimento, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo in esame interviene su una materia già disciplinata con legge (legge 18 ottobre 1984, n. 760), rientrando quindi nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Esso si rende altresì necessario per consolidare le eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi nel settore della collaborazione culturale e accademica, tenuto conto dell'evoluzione dei reciproci ordinamenti successivamente alla stipula dell'analogo Accordo del 1983.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in quanto configura l'adempimento di un obbligo assunto dall'Italia sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra Italia e San Marino è al momento disciplinato dall'analogo Accordo stipulato nel 1983, del quale è stata autorizzata la ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in oggetto determina il riassetto della materia del riconoscimento dei titoli universitari tra Italia e San Marino, già previsto dall'Accordo del 1983 e dalla relativa legge di autorizzazione alla ratifica (legge 18 ottobre 1984, n. 760).

In particolare, esso specifica le modalità per il suddetto riconoscimento e, negli allegati, fornisce l'elenco delle Università che divengono destinatarie delle previsioni dell'Accordo nel più vasto ambito della disciplina generale della materia.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8. *Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter.*

Non risultano disegni di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE.

1. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

2. *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono state procedure d'infrazione in materia.

3. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il testo dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.

4. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

5. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

6. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non reca nuove definizioni.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non vi sono atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si ravvisa tale necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

Art. 2.


(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO

sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati "Parti", vista la Legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;

visto lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939 n. 18;

visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;

visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;



consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.

Articolo 1

Ambito di validità

Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica Italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B.

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.

Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.

Articolo 2

Uso della qualifica accademica

Nel presente Accordo l'espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.


L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.

L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.

Articolo 3

Individuazione di titoli di livello corrispondente

Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.



Repubblica Italiana	Repubblica di San Marino
Livelli	Livelli
1° LIVELLO	1° LIVELLO
Laurea	Laurea
2° LIVELLO	2° LIVELLO
Laurea Magistrale Diploma di Laurea ex lege 341/90 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)	Laurea Magistrale
3° LIVELLO Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni)	3° LIVELLO Dottorato di Ricerca

Articolo 4

Riconoscimento di periodi di studio e di esami

Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

Articolo 5

Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere



un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.

Articolo 6

Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

Articolo 7

Uso del titolo accademico

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

Articolo 8

Convenzioni interuniversitarie

Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.

Articolo 9

Corretta interpretazione

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.



Articolo 10


Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.

Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



L'Ambasciatore d'Italia a San Marino
Gianluigi Marini

Per il Governo
della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per l'Isola
e la Cultura, Università
e Politiche Giovanili
Romeo Marini



Allegato A

UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università Politecnica delle Marche	ANCONA
Università degli Studi "Aldo Moro" di Politecnico di	BARI
Università degli Studi del Sannio	BARI
Università degli Studi di	BENEVENTO
Università degli Studi di	BERGAMO
Università degli Studi di	BOLOGNA
Università degli Studi di	BRESCIA
Università degli Studi di	CAGLIARI
Università degli Studi di	CAMERINO
Università degli Studi del Molise	CAMPOBASSO
Università degli Studi di	CASSINO
Università degli Studi di	CATANIA
Università degli Studi "Magna Graecia" di	CATANZARO
Università degli Studi "G. D'Annunzio"	CHIETI-PESCARA
Università degli Studi della Calabria	COSENZA
Università degli Studi di	FERRARA
Università degli Studi di	FIRENZE
Università degli Studi di	FOGGIA
Università degli Studi di	GENOVA
Università degli Studi di	L'AQUILA
Università degli Studi del Salento	LECCE
Università degli Studi di	MACERATA
Università degli Studi di	MESSINA
Università Statale di	MILANO
Università degli Studi Bicocca di Politecnico di	MILANO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	MILANO
Università degli Studi "Federico II" di	MODENA
Seconda Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi "Parthenope"	NAPOLI
Università l' "Orientale" di	NAPOLI
Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi di	NAPOLI
Università degli Studi di	PADOVA
Università degli Studi di	PALERMO
Università degli Studi di	PARMA
Università degli Studi di	PAVIA
Università per stranieri di	PERUGIA
Università degli Studi di	PERUGIA
Università della Basilicata	PISA
Università degli Studi "Mediterranea" di	POTENZA
Università degli Studi "La Sapienza"	REGGIO CALABRIA
Università degli Studi "Tor Vergata"	ROMA
	ROMA



14

Università degli Studi "Roma TRE"	ROMA
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	ROMA
Università degli Studi di	SALERNO
Università degli Studi di	SASSARI
Università degli Studi di	SIENA
Università per stranieri di	SIENA
Università degli Studi di	TERAMO
Università degli Studi di	TORINO
Politecnico di	TORINO
Università degli Studi di	TRENTO
Università degli Studi di	TRIESTE
Università degli Studi di	UDINE
Università degli Studi "Carlo Bo" di	URBINO
Università dell'Insubria	VARESE
Università degli Studi "Cà Foscari"	VENEZIA
Università IUAV di	VENEZIA
Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"	VERCELLI
Università degli Studi di	VERONA
Università degli Studi della Tuscia	VITERBO

UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI

"Guglielmo Marconi"	ROMA
"TEL.M.A."	ROMA
"Leonardo da Vinci"	TORREVECCHIA
TEATINA (CH)	
"Uninetuno"	ROMA
"Italian University Line"	FIRENZE
"e-Campus"	NOVEDRATE (COMC)
Giustino Fortunato	BENEVENTO
"Pegaso"	NAPOLI
"Università Telematica San Raffaele Roma"	ROMA
(cambio di denominazione della UNITEL - Milano)	
"Universitas Mercatorum"	ROMA
"Università delle scienze umane" (UNISU) "N. Cusano"	ROMA

UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta	AOSTA
Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"	CASAMASSIMA (BA)
Libera Università di	BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC)	CASTELLANZA (VA)



Università Cattolica del Sacro Cuore	MILANO
Università Luigi Bocconi	MILANO
Università Vita-Salute San Raffaele	MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM	MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa	NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) "G. Carli"	ROMA
Libera Università "Maria SS. Assunta" LUMSA	ROMA
Libera Università "Campus bio-medico"	ROMA
Libera Università degli Studi "San Pio V"	ROMA
Libera Università della Sicilia Centrale "Kore"	ENNA
Università degli Studi Europea	ROMA
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche	POLLENZO (CN)
Università per Stranieri "Dante Alighieri"	REGGIO CALABRIA

Aggiornato Maggio 2011



Allegato B

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

SAN MARINO



1 Am

